

## Democrazia ambientale e accesso alla giustizia

di Roberto Louvin\*

**Abstract:** *Environmental democracy and access to justice* - The essay critically addresses political democracy as a 'closed circuit', historically devoted to human species and/or to some defined sections of individuals. Thus, the analysis points out the limits of this theory to further highlight the impact on constitutional systems deriving from the crucial need to identify a 'safe operating space', avoiding irreversible effects on ecosystems.

Environmental constitutionalism – in spite of its generally weak prescriptive features – reveals new elements, i.e. some new forms of the 'ecological State' emerging through eco-democracy. Even if the approach might be seen as largely utopian, an extension of the *demos* at the base of the democratic process is arising, and new legal subjectivities (both from the animal world and from the Nature, such as water bodies) are finding a proper area within the legal space.

Moving from the aforementioned considerations, conclusion focuses on some features of ecological justice – closely connected and intertwined to eco-democracy –, deepening the issues of the reduction of its access and the need to facilitate, instead, an inclusive aggregation, thus taking into account the wide-spreading demands for protection of the environment and climate stability.

**Keywords:** Environmental Constitutionalism; Ecological State; Eco-Democracy; Ecological and Climate Justice

185

### 1. La democrazia politica come democrazia 'a circuito chiuso'

La democrazia che i nostri sistemi costituzionali assumono a fondamento è una forma di governo che si basa sulla sovranità popolare e garantisce a ogni cittadino la partecipazione in piena uguaglianza all'esercizio del potere pubblico. Il popolo, come complesso di individui della specie umana, ne è protagonista, interprete e beneficiario esclusivo.

Il δῆμος, come popolo che si identificava in origine con il ceto popolare in contrapposizione all'aristocrazia, ha conosciuto un allargamento progressivo. La cittadinanza è passata da regimi politici in cui il potere spettava solo ai nati liberi come cittadini *pleno jure* e agli stranieri che avessero ricevuto il diritto di cittadinanza, a sistemi più ampi (ma pur sempre chiusi) progressivamente caratterizzati da principi di uguaglianza di fronte alla legge (isonomia) e di parità nell'accesso alle cariche pubbliche (isotimia).

---

\* Università di Trieste

La democrazia in quanto criterio di legittimazione del potere politico ha conosciuto le più diverse declinazioni, dalle forme dirette a quelle rappresentative, dal costituzionalismo liberale alle concezioni sociali radicali e collettiviste, misurandosi con diverse gradazioni del suffragio, d'élite o di massa, fino ad una inclusività tendenzialmente universale, con le necessarie correzioni e limitazioni a garanzie dei diritti delle minoranze. Una storia nobile e senz'altro gloriosa.

I diritti umani fondamentali, coesenziali al principio democratico, sono stati a loro volta esclusivamente funzionali agli interessi della specie umana: i diritti umani spettano, per definizione, alle persone e fin dalla loro prima affermazione il pensiero costituzionalistico si è scontrato con la problematica del "non (abbastanza) umano", come nel caso degli schiavi o degli appartenenti a razze differenti dalla propria. Anche considerata nella sua massima estensione odierna, insomma, tutta la storia costituzionale è caratterizzata da una costante autoreferenzialità umana che conferisce alla democrazia di cui discorriamo un connotato che oggi riassuntivamente qualifichiamo come 'antropocentrico'<sup>1</sup>.

Dagli anni Sessanta in poi ha però iniziato a manifestarsi una crescente pressione da parte di agenti esterni contro questa concezione, per effetto dei fenomeni caratteristici della nuova era in cui viviamo: un mondo esterno alterato nei suoi meccanismi vitali che si ribella alla specie umana sfruttatrice incauta del Sistema Terra, che porta ad estinzione ampi settori della biodiversità e tratta il mondo animale alla stregua di mero oggetto<sup>2</sup>. La stessa formula classica secondo cui, in democrazia, "*The laws of a republic express the unrestricted will of the united citizens*" appartiene ormai al passato ed è palese che la democrazia costituzionale è entrata in una paradossale contraddizione in termini di principio<sup>3</sup>.

Il paradigma della democrazia ecologica nel suo senso più pieno si allontana invece nettamente dal modello classico della democrazia.

Com'è stato giustamente osservato, «*Une démocratie écologique se doit d'être aussi différente du gouvernement représentatif moderne que ce dernier l'était de la démocratie grecque antique*»<sup>4</sup>. La piena libertà di commerciare, di consumare e di accumulare ricchezze a cui hanno teso gli ordinamenti moderni, nobilitando ed elevando a virtù l'egoismo individuale e stabilendo l'assioma della ricerca della felicità individuale come premessa necessaria per la felicità e il benessere di tutti guarda esclusivamente all'interesse degli umani: quella stessa grande generosità che promana dalla formula di Lincoln nel celebre Gettysburg Address - la democrazia come *government of*

---

<sup>1</sup> A. Acosta, E. Martínez, *Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible* in Bagni S. (cur.), *Come governare l'ecosistema? - How to Govern the Ecosystem - Como gobernar el ecosistema?*, Dipartimento di Scienze giuridiche, Bologna, 2018, 28, definiscono l'antropocentrismo come "modello culturale e di pensiero" e lo ritengono superabile solo attraverso un processo di transizione sostenibile e pluralistico.

<sup>2</sup> Fenomeni molto ben tratteggiati nel recentissimo volume di D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna, 2022.

<sup>3</sup> J. Habermas, W. Rehg, *Constitutional democracy: A paradox Union of Contradictory principles?*, *Political Theory*, 29, 2001, 766.

<sup>4</sup> D. Bourq, K. Whiteside, *Vers une démocratie écologique Le citoyen, le savant et le politique*, Paris, Seuil, 2010, 22.

*the people, by the people, for the people* – assume oggi in questa luce un significato decisamente meno altruistico...

La democrazia politica ‘chiusa’, riservata alla titolarità e al beneficio della specie umana o di singole frazioni di essa, limitata nel suo orizzonte temporale all’esistente, può ancora dirsi un paradigma adeguato di legittimazione del potere politico? L’assunzione di impegni costituzionali a tutela della salute e dell’ambiente, generatrice di blandi (e sempre derogabili) condizionamenti delle libertà individuali a protezione dell’ambiente è veramente una frontiera estrema e invalicabile del sistema politico-costituzionale, o non si tratta ormai di ripensare i fondamenti di quest’ultimo battendo strade nuove?

Non è solo questione di modificare questo o quel dispositivo istituzionale: si tratta di affermare una nuova concezione della vita da cui derivano conseguenze fondamentali per i nostri ordinamenti.

## 2. Questione di limiti

All’interno dei sistemi politici che maggiormente hanno implementato i valori democratici è già emersa, in connessione con le ripetute crisi ambientali e climatiche, una serie di limiti oggettivi. Di fronte alla dimensione delle catastrofi che stiamo registrando, la sfera per noi un tempo autoevidente della democrazia politica, nell’ambito delimitato dalla sola sovranità statale, si è rivelata oggettivamente impotente.

La democrazia politica si dimostra innanzitutto dimensionalmente inadeguata per effetto del superamento del limite spaziale. Occorre necessariamente fissare un termine ultimo all’esplosione dei flussi di materia e di energia che abbiamo posto alla base delle nostre attività economiche, Questo ‘sconfinamento’ umano sollecita un obbligo di iscrivere oggi dei limiti globali all’azione dei governi rappresentativi nelle attuali costituzioni<sup>5</sup>.

Se è vero che l’integrità dei sistemi ecologici è una precondizione per la nostra stessa sopravvivenza, si tratta di identificare uno spazio di operatività ‘sicura’ delle attività umane (*safe operating space*). Questa necessità ha guidato lo sforzo scientifico di identificare un *set* di limiti planetari in grado di definire uno spazio sicuro di azione per l’umanità rispetto al Sistema Terra, ai suoi sottosistemi e ai processi biofisici del pianeta<sup>6</sup>.

In parallelo, è ormai palesemente valicato anche il limite temporale delle democrazie politiche, storicamente votate al servizio di comunità di persone viventi; questo perimetro, apparso per secoli come scontato, è oggi messo in discussione dall’emergere di un soggetto giuridico nuovo. Il nuovo ordine rende infatti le generazioni a venire concretamente partecipi dei destini dell’umanità politicamente governata *pro tempore* dalle istituzioni odierne: il fatto che sia stato ‘infranto l’ordine del tempo’ non può lasciarci indifferenti<sup>7</sup>. L’inclusione del richiamo e del vincolo rispetto ai diritti delle

---

<sup>5</sup> D. Bourg, *Inscrivere les limites planétaires dans la Constitution*, in *Energie-Environnement-Infrastructures*, 2018, 12, 41-44.

<sup>6</sup> J. Rockström et al., *A Safe Operating Space for Humanity*, in *Nature*, 2009, 472 ss., ne hanno indicati nove come essenziali al mantenimento del sistema in equilibrio.

<sup>7</sup> S. Torre, *Infrangere l’ordine del tempo. Le nuove generazioni tra storia e sociologia*, CUECM, 2002.

generazioni future si è infatti già moltiplicato nelle carte costituzionali, compresa, da ultimo, la stessa Costituzione italiana.

Da un punto di vista empirico, si è anche potuto osservare come tra i principali ostacoli al successo delle politiche ambientali vi sia l'approccio, moralmente discutibile, del cosiddetto *short-termism* nell'attuazione delle tutele ecologiche. Tutti i sistemi politici esistenti, siano essi di matrice liberale, autocratica o collettivistica, denunciano nel loro concreto operare uno sguardo miope da parte degli elettori, così come una visione sempre di breve termine da parte degli eletti - derivante in genere dalla brevità dei mandati - e un'eccessiva lentezza di reazione.

A questi fattori si somma la forte pressione esercitata da specifici gruppi portatori di rilevanti interessi economici e finanziari a breve termine e la scarsa rilevanza riconosciuta agli interessi delle generazioni future nei processi decisionali oggi in atto.

Ce n'è abbastanza per ritenere ormai non è più rinviabile l'esplorazione di nuovi strumenti costituzionali.

### 3. Le progressive aperture alla democrazia ambientale

L'uscita dal 'ciclo chiuso' della democrazia politica sta avvenendo progressivamente e ne registriamo già molti elementi rivelatori. Le istituzioni nate nell'Olocene e che oggi ci governano hanno avuto innegabili successi - solo per una parte dell'umanità e purtroppo nemmeno sempre - in termini di prosperità e di limitazione dei conflitti sociali e nazionali.

Il diritto dell'ambiente nella sua forma attuale è sostanzialmente ancorato ad una logica di bilanciamento settoriale di interessi esclusivamente umani (la tutela di un ambiente salubre, lo sviluppo e l'equità sociale ...) nel perseguimento degli obiettivi di 'sviluppo sostenibile'. Ma questo dispositivo regolatorio, lo si sta ormai toccando con mano, non frena a sufficienza l'impatto antropico sulle funzioni di regolazione della vita e sulla stabilità dell'intero sistema terrestre.

I meccanismi fondanti della democrazia ambientale tradizionale riguardano l'allocazione delle competenze ambientali, l'informazione e la partecipazione dei cittadini, la tecnica di deliberazione in materie a rilevanza ambientale, la cittadinanza ecologica e il ruolo da riconoscere alla vita non umana<sup>8</sup>. Essi si collocano nel solco del costituzionalismo ambientale che dagli anni Settanta promuove la pratica di incorporare diritti e obblighi ambientali nelle costituzioni nazionali. Questa crescita di disposizioni costituzionali ambientali a carattere sostanziale o procedurale resta però ancora allineata al modello di democrazia costituzionale dominante nel periodo successivo alla Guerra Fredda, come ben delineato dal David Boyd nel suo ormai celebre *The Environmental Rights Revolution*<sup>9</sup>.

A stabilire una decisiva connessione tra democrazia e ambiente è stato il fatto che le risorse ambientali siano state progressivamente considera-

---

<sup>8</sup> F. Fischer, *Environmental Democracy: Participation, Deliberation and Citizenship*, in Boström M., Davidson D.J. (eds), *Environment and Society*, Palgrave Macmillan, London-New York 2018.

<sup>9</sup> D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions*, UBC Press, Vancouver, 2012.

te come beni pubblici, generalmente non forniti dal mercato, e che di questi beni pubblici in molti ordinamenti e con diversa forma lo Stato sia stato indicato come custode o affidatario<sup>10</sup>.

Benché si sia già prospettata, a partire dagli anni Ottanta, una critica in termini di definitiva *State failure* dovuta ai processi di globalizzazione e lo Stato abbia perso la sua storica posizione di monopolio, esso, evolvendo in forma di “Stato ambientale”, mantiene tuttora un ruolo rilevantissimo e centrale nel panorama policentrico della *governance* ambientale, posizione che ormai condivide però già con molteplici altri attori, istituzioni e autorità.

Le forme in cui sono evoluti gli assetti democratici del passato per effetto dei nuovi valori ecologici hanno portato finora a forme piuttosto deboli in termini di autentica democrazia ambientale, con un fragile riverbero costituzionale degli impatti del cambiamento climatico. Se ne è potuto addirittura trarre il convincimento di una presunta complessiva neutralità dei valori ambientali riguardo a questi stessi ordinamenti, considerata la loro tendenza ad adottare spesso soluzioni tutto sommato simili fra loro<sup>11</sup>.

Questo è dovuto al fatto che siamo ancora rimasti dipendenti dalla logica della tutela dei diritti umani fondamentali, dando vita spesso a democrazie ambientali a contenuto meramente ‘ottativo’, come risulta evidente anche nel quadro ordinamentale dell’Unione europea, caratterizzato da una tutela ambientale altamente discrezionale e priva di precisi parametri di controllo, da un auto-proclamato “elevato livello” di tutela ambientale, privo però di una garanzia di non regressione e della possibilità per il pubblico di discutere della Natura come soggetto di interesse distinto<sup>12</sup>. Malgrado il conseguimento di innegabili progressi, la cornice internazionale predisposta attraverso il trattato di Århus riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e giustizia manifesta appieno la debolezza degli argini posti all’assoluta discrezionalità nell’uso (e abuso) delle risorse naturali.

Anche le forme più avanzate di costituzionalismo climatico denunciano così una crescente sfiducia nel potere dello Stato in relazione all’azione (o inazione) sul clima e sulla biodiversità e spingono verso obiettivi di democrazia ambientale maggiormente “prescrittiva”, fortemente diffusi nei moderni ordinamenti latinoamericani, con l’individuazione di nuovi diritti più conformi ai processi naturali degli ecosistemi<sup>13</sup>.

#### 4. Esiste un diritto alla resistenza climatica?

Il diritto alla resistenza (o alla ribellione) climatica è una prerogativa rivendicata o concessa al popolo di opporsi all’ingiusto esercizio del potere

---

<sup>10</sup> L.J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Hart Publishing, 2016, 169.

<sup>11</sup> Secondo G. de Vergottini, *Constitutional Law and the Comparative Method*, in Cremades J., Hermida C. (eds) *Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism*. Springer, Cham., 2021, p. 16 “*the environmental values are politically neutral and the fundamental heterogeneity of the legal systems does not undermine their homogeneity concerning the specific values of environmental protection*”.

<sup>12</sup> M. Carducci, *Natura, cambiamento climatico, democrazia locale*, in *Diritto Costituzionale*, n. 3, 2020, 80.

<sup>13</sup> *Ivi*, 81.

che potrebbe avere nei prossimi anni un sensibile rafforzamento, anche se si tratta per il momento di un aspetto ancora poco esplorato<sup>14</sup> e men che meno costituzionalizzato.

Degno di nota è però al riguardo il pronunciamento, per ora ancora isolato, del Tribunale correzionale di Lione che ha invocato nel 2019 lo “stato di necessità” e l’esistenza di fondati motivi giuridici per assolvere due attivisti ecologisti che avevano tolto da un municipio di Lione il ritratto di Emmanuel Macron ed erano stati incriminati per furto. Il giudice ha qui riconosciuto che la realtà del cambiamento climatico “riguarda seriamente il futuro dell’umanità”, il che legittima “altre forme di partecipazione (...) nel quadro di un dovere di vigilanza critica”. Il distacco e l’asportazione non autorizzata del ritratto al solo scopo della difesa di tale causa sarebbe perciò stato da intendersi come “necessario surrogato (*substitut nécessaire* nel testo francese, ndr) dell’impraticabile dialogo tra il Presidente della Repubblica e il popolo”<sup>15</sup>. La motivazione, addotta come esimente, dello ‘stato di necessità climatica’ – in fondo non lontana nei suoi presupposti da quelle diffusamente fatte proprie dalle corti in merito ad esigenze alimentari o abitative fondamentali – è stata invece ritenuta ininfluenza in altri processi analoghi intervenuti nello stesso periodo<sup>16</sup>.

L’intervento della Corte di Cassazione ha poi fatto piazza pulita della teorizzazione radicale legata all’emergenza climatica, ritenendo anche inoperante la scriminante del reato in conseguenza dell’invocato stato di necessità di cui all’art. 122-7 del Codice penale, difettando nel caso di specie un pericolo presente o imminente e la conseguente necessità di una reazione immediata al pericolo<sup>17</sup>.

È interessante notare però come siano stati invocati nei procedimenti svoltisi finora anche altre cause esimenti. In primo luogo si è richiamata la possibile configurazione degli autori di queste azioni come *lanceurs d’alerte* (o *whistleblowers*): l’Alta Corte ha però radicalmente escluso che i responsabili potessero in questo caso godere della protezione accordata a questa particolare figura dall’ordinamento<sup>18</sup>.

Quanto invece alla difesa della libertà di espressione – riguardo alla quale la Cassazione francese, pur rigettando l’appello, ha tenuto una porta aperta alla possibilità di approfondimento – il ragionamento si fa più artico-

---

<sup>14</sup> Fa eccezione, limitatamente al particolarissimo contesto ecuadoriano, A. Noguera Fernandez, *El derecho a la resistencia como garantía de los derechos en el sistema constitucional ecuatoriano*, in *Teoría Jurídica Contemporánea*, n. 1, 2017, 94-118. Uno spaccato attualissimo del sostrato sociologico e del contesto comunicativo in cui emergono diversi approcci di resistenza ambientale e climatica e delle forme dimostrative che esse assumono è offerto da M. Lomazzi, *Ultra ecologicus. Les nouveaux croisés de l’écologie*, Flammarion, Paris, 2020.

<sup>15</sup> TGI Lione, 16 febbraio 2019, n. 19168000015. A queste e alle altre sentenze ha fatto seguito un vasto dibattito dottrinale: cfr E. Dreyer, *Décrochage d’un portrait présidentiel: par quoi justifier ce vol?*, in *Lexbase Pénal, La lettre juridique*, n. 879, 30 settembre 2021.

<sup>16</sup> I tribunali penali di Bordeaux e Bourg-en-Bresse hanno infatti condannato gli autori analoghe azioni dimostrative.

<sup>17</sup> Cass. n. 20-80.489, commentata da M. Recotillet, *Urgence climatique: vers une éventuelle justification du décrochage des portraits du président?*, in *Actualité Dalloz*, 13 luglio 2022.

<sup>18</sup> Cass. n. 20-80.489.

lato: la violazione della libertà di espressione si ricollega infatti all'esistenza di un interesse generale superiore, quello della protezione dell'ambiente rafforzato nella fattispecie dall'emergenza climatica, che potrebbe essere ritenuto in alcuni contesti prevalente<sup>19</sup>. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo ha fatto d'altro canto riferimento a questa libertà, precisando proprio in materia ambientale il significato dell'aggettivo "necessario" ai sensi dell'art. 10, § 2, della CEDU, come condizione che implica un «*besoin social impérieux*» e fornendo in questo senso uno scudo robusto di resistenza sul versante dell'informazione<sup>20</sup>.

Ai comparatisti non sfugge il fatto che la vicenda abbia avuto luogo in Francia, paese dove storicamente il diritto di resistere contro comportamenti contrari ai diritti fondamentali ha origini lontane, essendo stato addirittura costituzionalizzato nel 1793 dall'art. 35 della Costituzione 'montagnarda': «Quando il Governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri».

## 5. Alla ricerca di un demos più largo

L'immissione di nuovi fattori inizia a rimodellare decisamente la natura dell'ordinamento costituzionale con l'allargarsi della platea dei soggetti partecipi, in via diretta o mediata, della decisione politica. La pressione di queste componenti forza ad allargare il quadro e a immaginare concezioni diverse e più larghe di democrazia, progettando istituzioni orientate al futuro. La sfida della nuova epoca emergente obbliga a riformattare il nostro modo di pensare per farci convivere con le altre componenti del sistema Terra.

È ancora però su un versante tutto interno alla democrazia politica tradizionale che si collocano le interessanti riflessioni post-marxiste di alcuni pensatori che, superando i pregiudizi ideologici che hanno accompagnato negli ultimi decenni l'utilizzo del concetto di 'classe', ipotizzano l'imminente nascita di una vera e propria 'classe ecologica' consapevole e organizzata che definisca un proprio orizzonte politico, come hanno fatto in passato il liberalismo, il socialismo o il neoliberismo. Si ampliano e rinnovano così le lotte politiche e sociali attraverso l'allineamento delle angosce, delle azioni collettive, degli ideali e della storia, per dare corpo ad una forma di resistenza politica organizzata rispetto al dominio del pensiero economico neo-liberale<sup>21</sup> e di neutralizzazione della "maledizione dell'economia"<sup>22</sup> per uscire dalla sua idolatria. Anche in questo caso, però, il

---

<sup>19</sup> Cass. n. 20-85.434.

<sup>20</sup> Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 novembre 2006, n. 121697/03, *Mamère v/Francia*, la protezione dell'ambiente è un interesse generale e l'emergenza climatica rientra certamente in questa categoria.

<sup>21</sup> B. Latour, N. Schultz, *Mémo sur la nouvelle classe écologique. Comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d'elle-même*, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2022, 27.

<sup>22</sup> S. Latouche, *Come reincantare il mondo. La decrescita e il sacro*, Bollati Boringhieri, 2020, 17-28.

perimetro del conflitto democratico resta ancora immutato ricomprendendo solo gli umani.

Più avanti si stanno manifestando altri segni di allargamento del *demos* che orientano le istituzioni verso una *demodiversità*, ossia di politiche dei luoghi di vita condivise da un numero sempre maggiore di soggetti che intendono essere parte di una decisione comune sui luoghi condivisi di vita. Le lotte per la demodiversità contribuiscono a ridefinire politicamente e socialmente la democrazia, facendo degradare la semantica della democrazia liberale, decolonizzandone il significato, forgiando uno strumentario (e un vocabolario) che crea un linguaggio democratico alternativo. Questo aprirsi al “multiverso della democrazia” mette opportunamente in luce che la democrazia non si riduce ad un concetto unico e ad una sola tipologia di pratiche<sup>23</sup>, ma nemmeno questo comporta ancora un salto di qualità decisivo rispetto ad una democrazia totalmente ecologica.

Il passaggio epocale si compie invece nel momento in cui gli ordinamenti costituzionali fanno propri valori diversi, considerando l'esistenza di una vera e propria *comunità biotica* e aprono le porte a soggetti (e non solo a oggetti o a temi) non più esclusivamente umani, cambiando così la natura stessa del mandato politico dei soggetti investiti di funzione pubblica e portando al riconoscimento di un principio ‘politico’ di auto-organizzazione degli ambienti. Il mondo esterno non più percepito come mero oggetto passivo, ma come titolare riconosciuto di una condivisione di destino con la specie umana.

Queste soggettività ‘non umane’ emergenti hanno fatto già oggetto di incorporazione in alcuni ordinamenti costituzionali, soprattutto per effetto di spinte innovative provenienti dal Sud globale, e sono agevolate nella loro costituzionalizzazione espressa o implicita dal recepimento di valori tradizionali ancestrali come l'*Ubuntu* o il *Buen vivir* come tensione verso rapporti di equilibrio armonico tra persone, natura e organizzazione sociale<sup>24</sup> che aprendo la mente ad un approccio maggiormente eco-centrico operano come facilitatori di questa evoluzione.

La traiettoria evolutiva di alcune recenti costituzioni, come da ultimo quella tentata ma non portata a compimento per rigetto in sede referendaria in Cile<sup>25</sup>, porta a scorgere alcuni elementi di significativa novità che caratterizzano, almeno sulla carta, la tipologia particolare del nuovo Stato ecologico<sup>26</sup>:

---

<sup>23</sup> B. De Sousa Santoss, J.M. Mendes (eds), *Demodiversity. Toward Post-Abyssal Democracies*, Routledge, London-Abingdon 2020, illustrano questo allargamento dello spettro dell'esperienza egualitaria nei termini di una possibilità di “coesistenza pacifica o travagliata di diversi modelli e pratiche democratiche”.

<sup>24</sup> Su questi profili, ma anche sull'influenza valoriale di altre tradizioni culturali e giuridiche come quella islamica o buddista, con grande sensibilità nell'approccio secondo il paradigma *Law as culture*: D. Amirante, S. Bagni (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, Routledge, 2022.

<sup>25</sup> Per un primo commento alle ragioni del rigetto della proposta di nuova costituzione cilena: T. Groppi, *Il Cile da un “plebiscito” all'altro. Il rechazo del nuovo testo costituzionale nel referendum del 4 settembre 2022, visto dall'Italia*, in *federalismi.it*, 23, 2022.

<sup>26</sup> Per una tentativo di definizione del concetto di Stato ecologico: A. Mol, *The Environmental State and Environmental Governance*, in Boström M., Davidson, D. (eds), *Environment and Society*, Palgrave Macmillan, 2018, 119-142.



- l'indissolubilità del rapporto fra diritti umani e diritti della Natura e l'interdipendenza fra individui, popoli e Natura che formano un insieme inseparabile;

- la de-nazionalizzazione della titolarità dei diritti sui beni naturali;

- il riconoscimento del carattere senziente degli animali;

- l'autonomia – in parallelo con il diritto umano ad un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato - del diritto della Natura ad essere rispettata e protetta nella sua esistenza, alla propria rigenerazione, al mantenimento e ripristino delle sue funzioni ed equilibri dinamici, compresi i suoi cicli naturali, gli ecosistemi e la biodiversità;

- la garanzia e promozione dei diritti riconosciuti alla Natura e l'attribuzione delle funzioni per il loro esercizio in capo sia a soggetti istituzionali autonomi *ad hoc* (procuratori o mediatori per la Natura) che alla generalità dei cittadini;

- una più estesa declinazione dei principi dell'ambiente che includa i caratteri di progressività, precauzione, prevenzione, giustizia ambientale, solidarietà intergenerazionale, responsabilità e azione climatica equa, con l'obiettivo di formare una nuova coscienza ecologica comune;

- il riconoscimento pieno della funzione sociale ed ecologica della proprietà e la sovranità alimentare come diritto a un'alimentazione sana e adeguata, sostenuta da un commercio equo e solidale e da sistemi alimentari ecologicamente responsabili;

- un vincolo forte alla promozione del dialogo, della cooperazione e della solidarietà internazionale per affrontare la crisi climatica ed ecologica.

Evolvendo da oggetto di tutela a soggetto partecipante della costruzione di ordinamenti e politiche nel comune interesse alla preservazione di condizioni adeguate di vita, anche il *mondo animale* è certamente parte significativa di questa estensione, ma lo sono parimenti altri elementi naturali che hanno assunto negli ultimi anni una soggettività emergente. Pensiamo *in primis* ai *corpi idrici*, la cui personificazione va già oggi bene oltre la dimensione religiosa o mitologica per assumere i caratteri di un'operazione tecnico-giuridica che segue originali percorsi legislativi, giurisprudenziali e da ultimo anche contrattuali<sup>27</sup>.

È probabile che l'estensione possa riguardare in un futuro ormai non più troppo lontano anche nuove soggettività per effetto dei processi di progresso tecnico, robotizzazione e intelligenza artificiale, anche in relazione all'ibridazione uomo/macchina<sup>28</sup> e come conseguenza della crescita di un nuovo 'ambiente' in cui evolve la specie umana, ossia l'infosfera, ma tutto questo si colloca al di là delle possibilità di un'adeguata trattazione in questa sede.

Lo scenario in cui si elaborano queste nuove figure giuridiche non è comunque più quello della società politica umana 'chiusa', ma è piuttosto quello di un "ambiente comune", inteso in due sensi complementari: da un

---

<sup>27</sup> V. David, *La nouvelle vague des droits de la nature*, in *Revue juridique de l'environnement*, vol. 42, 3, 2017, 409-424 e r. Louvin, *L'attribuzione di personalità giuridica ai corpi idrici naturali*, in *DPCE*, n. 3/2017, luglio-settembre, 623-648

<sup>28</sup> Ne approfondisce i presupposti sulla base di una puntuale ricostruzione dogmatica e giurisprudenziale X. Labbé, *La confusion juridique des personnes et des choses*, L'Harmattan, 2019.

lato come entità mista in cui gli esseri umani sono giuridicamente inseparabili dalle componenti biofisiche del loro ambiente, e dall'altro come forma di autogoverno dell'ambiente secondo il principio politico del comune<sup>29</sup>.

La gestione di questo ambiente comune ha portato a ricorrere al concetto di "mandato climatico"<sup>30</sup> in un significato permanente di conformazione della missione politica e del dettato legislativo agli interessi convergenti delle diverse componenti, umane e naturali. Questo mandato climatico sottende una volontà, e più ancora un dovere, di tentare di 'governare il clima', concetto peraltro ritenuto da alcuni addirittura velleitario e pericoloso<sup>31</sup>.

Il problema, intensamente dibattuto negli scorsi decenni, di chi abbia titolo a parlare 'a nome della Natura' non ha solo un interesse puramente teorico, ma ha portato a concrete prospettazioni innovanti ed è questo 'fare spazio' a differenti attori non umani all'interno delle arene decisionali a connotare le nuove forme di *eco-democrazia*.

È interessante notare a questo proposito come stenti ancora ad affermarsi nelle scienze politiche un modello ben tipizzato di democrazia ecologica<sup>32</sup> che invece, a nostro sommo parere, non dovrebbe più tardare ad essere identificato: se è indiscutibile che la democrazia moderna è stato 'un'invenzione occidentale'<sup>33</sup> a vocazione universalistica, l'*input* evolutivo che viene oggi dalla cultura plurale del nostro tempo deve essere riconosciuto esplicitamente, anche a costo di rimettere in discussione definizioni procedurali della democrazia che hanno avuto negli ultimi decenni largo successo come quella di Robert Dahl<sup>34</sup>.

---

## 6. Le nuove utopie

La storia degli ordinamenti costituzionali si nutre da sempre di utopie e non è mai mancata immaginazione nell'ipotizzare scenari democratici più

---

<sup>29</sup> F. Taylan, *La stratégie d'inséparabilité des collectifs humains et des milieux naturels*, in Laval, Sauvêtre P., Taylan F., *L'alternative du commun*, (2019), 166.

<sup>30</sup> Il concetto di "mandato climatico" risale a W.O. Roberts, *The Climate Mandate*, W. H. Freeman & Co.-Macmillan, Londra, 1979, ed esprime, attraverso il suo enunciato, la "minaccia urgente" dichiarata dall'UNFCCC. Cfr anche, sul punto, M. Carducci, *Natura, cambiamento climatico, democrazia locale ... cit.*, 82, secondo cui il "mandato ecologico" determinerebbe un'architettura costituzionale in cui la partecipazione democratica non opera all'interno di un normale bilanciamento degli interessi, ma si pone in termini di condivisione dei doveri di attuazione di quel mandato.

<sup>31</sup> È il caso di S. Aykut, A. Dahan, *Gouverner le climat?*, Presses de Sciences Po, Paris, 2015.

<sup>32</sup> Si può rimarcare questa assenza in L. Morlino, D. Berg-Schlosser, B. Badie, *Political Science. A global perspective*, Sage, New-York, 2017, dove non si rinvencono riferimenti espliciti alle istanze ecologiche in relazione alla classificazione delle forme democratiche.

<sup>33</sup> Come sosteneva G. Sartori, *Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti*, Bologna, Il Mulino, 1995.

<sup>34</sup> Dahl identifica notoriamente come criteri distintivi sufficienti del processo democratico la partecipazione effettiva, l'uguaglianza di voto, la 'comprensione illuminata', il controllo dell'agenda e l'inclusione degli adulti: R. A. Dahl, *On Democracy*, Yale University, New Haven, 1998, in particolare 37-38.

avanzati rispetto a quelli conosciuti e praticati<sup>35</sup>; non sorprende, perciò che si siano cercati paradigmi democratici nuovi anche per ispirare le svolte oggi necessari, fino ad immaginare, per esempio, che i comportamenti tenui dalle piante per la convivenza delle loro specie possano fondare, recependo la lezione del regno della vegetazione, un nuovo modello costituzionale nelle forme di una *democrazia vegetale* per l'intera comunità dei viventi<sup>36</sup>.

È un'utopia, questa, che alimenta una possibile riscrittura delle attuali costituzioni riconoscendo la Terra come casa comune della vita e attribuendo la sovranità ad ogni essere vivente, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili delle comunità naturali come società basate sugli organismi che le compongono, ponendo fine alle gerarchie animali fondate su centri di comando e funzioni concentrate e favorendo democrazie diffuse e decentralizzate. Questa immaginifica prospettiva include il rispetto universale dei diritti sia dei viventi attuali che di quelli delle prossime generazioni, obbligando a lasciare beneficiare tutti del diritto ad acqua, suolo e atmosfera puliti, vietando il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile, togliendo legittimità ad ogni forma ingiustificata di confine rispetto alla libertà di transitare, trasferirsi e vivere ovunque e stabilendo un dovere di mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri viventi come strumento di convivenza e progresso.

La ricerca di modelli più adatti a riarticolare, nella logica dell'apertura eco-democratica, le procedure, le regole decisionali e le forme di partecipazione democratica ha condotto a formulare originali teorizzazioni come quella dello *Stato democratico verde* che applicando una concezione 'eco-centrica' e non esclusivamente 'politica' della sovranità, farebbe sì che il territorio non risponda più a logiche di appropriazione esclusiva ma possa diventare uno spazio ecologico-democratico cooperativo e partecipativo<sup>37</sup>.

Il pensiero politico eco-democratico punta in sostanza a mantenere la necessaria interconnessione tra la sfera ecologico-scientifica e quella giuridico-politica<sup>38</sup>, promuovendo forme istituzionali in grado di favorire e sostenere una democrazia autenticamente ecologica. Le formule eco-democratiche esigono una nuova assiologia e quindi la declinazione di una specifica dottrina dei valori che non si restringa all'ambito esclusivamente umano. In questa riconfigurazione spicca l'elevazione del principio di pre-

---

<sup>35</sup> Si rammenta, *en passant*, che proprio il padre dell'utopia politica moderna, Thomas More, è stato proclamato da Giovanni Paolo patrono dei politici e dei titolari di funzione di governo: F. Cossiga (cur), *Sir Thomas More Santo e Martire. Patrono dei governanti e dei politici*, Colombo, Roma, 2001.

<sup>36</sup> S. Mancuso, *La nazione delle Piante*, Laterza, Roma-Bari, 2019.

<sup>37</sup> La formula di *Green state* (o *Green democratic state*) è stata utilizzata fra i primi da R. Eckersley R., *The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty*, MIT Press, Toronto, 2004. Un importante contributo alla riflessione su questo tema, sempre nell'ambito della scuola politologica australiana, è stato portato da J. Dryzek, P. Dunleavy, *Theories of the democratic state*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009.

<sup>38</sup> Per un'interessante lettura del rapporto fra scienza e diritto dell'ambiente: M. Cecchetti, *La produzione pubblica del diritto dell'ambiente: tra expertise tecnico-scientifico, democrazia e responsabilità politica*, in DPCE Online, 3, 2020, 3399-3416.

cauzione da generica prescrizione a parametro vincolante e condizione di validità per tutte le norme adottate e per tutte le politiche messe in atto.

Da qui però anche il grande impegno scientifico degli studiosi delle scienze sociali teso a progettare istituzioni per le generazioni future in grado di ricomporre la frattura a cui ha dato origine l'ingresso nell'Antropocene<sup>39</sup>.

Accanto a soluzioni innovative in termini istituzionali, come la costituzione di assemblee, consigli indipendenti o comitati per il Futuro incaricati di esaminare le politiche correggendone gli impatti a lungo termine, figurano processi inediti volti a dare trasparenza ai programmi politici (come l'obbligo per ciascun partito di pubblicare il proprio Manifesto per il Futuro), ad obbligare i parlamenti a periodici approfondimenti sul raggiungimento degli obiettivi di più lungo periodo e l'introduzione di indicatori di *performance* delle politiche a lungo termine<sup>40</sup>.

Appare a questo punto senz'altro meno utopica di quanto sarebbe parso anche solo vent'anni fa la prefigurazione di una vera e propria "Costituzione della terra", intesa come patto globale per realizzare convivenza pacifica, mutuo soccorso e tutela della Natura e come garanzia necessaria per assicurare, insieme ad una garanzia di futuro per l'umanità intera, condizioni di abitabilità per tutte le specie sulla terra. Un miraggio, forse, ma senz'altro una uno sbocco da prendere almeno in considerazione, alla luce delle catastrofi ecologiche che la scienza prospetta<sup>41</sup>.

## 7. La democrazia ambientale e i suoi nemici: espertocrazia, econocrazia, eco-dittatura ...

Ci si è a lungo interrogati alla ricerca di prove – necessariamente empiriche – circa la possibile relazione tra la democrazia e il livello di qualità ambientale. I risultati di alcuni studi hanno suggerito l'esistenza di una significativa correlazione lineare: più alto è il livello di democrazia, più basso è il livello di deterioramento dell'ambiente<sup>42</sup>.

Ragionando in termini comparatistici, Louis Kotzé ha spiegato le ragioni di questo rapporto evidenziando una lunga serie di fattori che raffor-

---

<sup>39</sup> S. Caney, *Political Institutions for the Future: A Five-Fold Package*, I. González-Ricoy, A. Gosseries (eds), *Institutions for Future Generations*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

<sup>40</sup> M. Carducci, *Natura, cambiamento climatico, democrazia locale* ... cit., 94, ritiene che l'estrinsecazione dell'eco-democrazia sia riconducibile a cinque modalità concrete: "la diffusione locale del principio di precauzione come parametro di validità di tutte le deliberazioni umane, in funzione del mandato "ecologico" e "climatico"; la promozione del "Consiglio di tutti gli esseri viventi" e del "Parlamento delle cose"; la rappresentanza dei non umani in associazioni e "partiti" dei non umani, vincolati ai due "mandati" ("ecologico" e "climatico"); l'introduzione di sostituti processuali che agiscano in nome e per conto di interessi vitali non umani, per far valere ovunque i due "mandati"; l'introduzione di una fattispecie penale universale di ecocidio", quale violazione dei due "mandati" ("ecologico" e "climatico") in determinati contesti di azione pubblica o privata".

<sup>41</sup> L. Ferrajoli, *Perché una Costituzione della Terra?*, Giappichelli, Torino, 2021.

<sup>42</sup> È quanto sostiene M. Winslow, *Is Democracy Good for the Environment?*, in *Journal of Environmental Planning and Management*, 2005, vol. 48, 5, 771-783.

zano la correlazione democrazia/qualità ambientale: quanto maggiore è il radicamento democratico di una società, tanto migliore è la sua qualità ambientale poiché i *leaders* e i dirigenti nelle democrazie sono più responsabili verso la comunità, le autorità democraticamente elette e i parlamenti sono maggiormente legittimati ad ottenere adesione alle loro direttive e alle leggi che approvano, il pubblico è meglio rappresentato e maggiormente coinvolto nelle decisioni ambientali che lo riguardano, l'accesso alle informazioni ambientali è più facilmente disponibile, le organizzazioni non governative che perseguono interessi ambientali (soprattutto in rappresentanza di gruppi marginali) sono tollerate e si sviluppano più facilmente, l'accesso alla giustizia e i ricorsi giurisdizionali si prestano meglio a implementare le finalità delle leggi e a rafforzare la rivendicazione dei diritti ambientali e, in ultima analisi, le democrazie risultano essere complessivamente meglio disposte verso una società globale aperta<sup>43</sup>.

Da una prospettiva opposta si ritiene che l'impegno partecipativo del cittadino si risolva in un ostacolo e in una perdita di tempo rispetto al raggiungimento di obiettivi sempre più pressanti. Il concetto è argomentato con un ragionamento semplicistico per cui non ci sarebbe tempo per discutere e in fondo il popolo non sarebbe nemmeno in grado di comprendere gli argomenti in discussione. La partecipazione politica è così sminuita e dequalificata dall'approccio *espertocratico*, ossia dalla presunta indiscutibilità delle soluzioni propugnate dai tecnici. Oggettivamente contraria all'autonomia politica della comunità, l'espertocrazia, se applicata in maniera predominante, si rivela controproducente rispetto ai valori di benessere sociale.

Una punta estrema di questa tendenza si identifica con le proposte di *eco-dittatura* talvolta avanzate da frange estreme del mondo ambientalista, secondo cui la democrazia sarebbe inadatta ad affrontare la questione della scarsità delle risorse, per cui si renderebbe necessario ricorrere a regimi autoritari o dittatoriali come unica ed inevitabile soluzione per prevenire una completa catastrofe ecologica.

Nella mappa concettuale dei giuristi occidentali, il costituzionalismo illiberale dei sistemi autoritari ha trovato finora poco spazio perché tendiamo a pensare che in questi ordinamenti il diritto non limiti in alcun modo il potere dei regimi che governano quei paesi. La prospettiva ambientale trova invece anche nei regimi autoritari parziali ripartizioni dell'autorità e equilibrio, anche mutevole, fra i diversi poteri, per cui è un errore lasciarne lo studio ai soli scienziati della politica. A dover stimolare particolarmente la nostra attenzione in questa direzione è proprio la possibile conversione ambientalista della Repubblica popolare cinese: è d'altra parte dalla partita che si gioca in questo paese che dipendono ormai in larga misura le sorti climatiche del pianeta<sup>44</sup>. Nella Repubblica popolare cinese si segue un modo di ragionare alquanto simile, come indica il pensiero ormai 'costituzionalizzato' del Presidente Xi Jinping illustrato nel XX Congresso nazionale del Partito comunista cinese, secondo la conservazione della natura è parte integrante dei valori di un moderno paese socialista, il che autorizza

---

<sup>43</sup> L.J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene ...* cit., 170.

<sup>44</sup> S. Monjon, *China's Ecological Power: Analysis, Critiques, and Perspectives*, in *Green*, 1, 2021.

l'assunzione di decisioni anche drastiche senza la necessità di un consenso popolare.

Se, come si è detto, la democrazia politica non è una panacea assoluta per la protezione ambientale, è lecito però dubitare che il ricorso a forme di *öko-diktatur* o, come avanzato di recente, di *klima-diktatur*, possa portare a migliori risultati, come sottolinea anche Michael Grandt mettendo in guardia da rischi populistici, dal 'fastidio' per la democrazia e da eccessive limitazioni delle nostre libertà individuali<sup>45</sup>. Il pericolo di risposte autoritarie alle sfide ecologiche apre scenari fortemente polarizzati che rendono ancora più plausibili, secondo André Gorz, tentazioni e derive dispotiche<sup>46</sup>.

Già trent'anni or sono uno dei più intelligenti e lungimiranti esponenti dell'ambientalismo italiano prematuramente scomparso, Alexander Langer, aveva però espresso un radicale dissenso verso tutte le forme possibili, per quanto illuminate, di "Stato etico ecologico", di "eco-dirigismo" e di "eco-autoritarismo" che non costituiscono una risposta soddisfacente all'anarchia dei comportamenti anti-ambientali. Questi ipotetici "estremi rimedi" si situano al di fuori del campo del diritto e il loro bilancio etico, in termino di privazione delle libertà, si rivela disastroso, rendendo comunque sempre altamente preferibile il ricorso a istituzioni che favoriscano il dialogo e il negoziato per individuare e condividere le misure sociali, culturali, economiche, legislative, amministrative, scientifiche ed ambientali più adatte.

È invece favorita dal forte presidio che le offrono le costituzioni di matrice liberale la concezione della cosiddetta *econocrazia*<sup>47</sup> che, in contrapposizione ai processi democratici partecipativi in materia ambientale, assegna alle logiche gestionali pilotate dagli economisti il primato decisionale, subordinando le altre finalità a considerazioni di carattere economico e inducendo a riconoscere maggiore legittimità alle decisioni che offrono migliori prospettive di sviluppo economico.

La fine dell'era dell'energia abbondante e a basso costo, l'esaurimento delle scorte petrolifere e l'accelerazione della minaccia di un collasso climatico, nel prolungamento ultimo di quella che è stata definita *Carbon democracy*<sup>48</sup>, costituiscono ora una 'tempesta perfetta' in cui il calcolo economico si sovrappone, assorbendolo, al dibattito democratico, impedendo un ragionamento globalmente equilibrato per gettare le basi del nostro futuro collettivo.

Una formula più morbida, ma pur sempre vicina a quelle di impronta econocratica, traspare infine dall'impostazione seguita dall'Unione europea che potremmo definire di *tecnocrazia liberista*. Questa filosofia, sottesa agli stessi trattati istitutivi dell'Unione europea, assegna al mercato una funzione centrale nella definizione delle strategie ambientali e climatiche, confi-

<sup>45</sup> M. Grandt, *Kommt jetzt die Klima-Diktatur?*, Kopp, Rottenburg, 2019.

<sup>46</sup> A. Gorz, *Ecologia e libertà*, Orthotes, Salerno, 2015.

<sup>47</sup> Utilizzano questo appellativo J. Earle, C. Moran, Z. Ward-Perkins, *The Econocracy*, Manchester University Press, Manchester, 2017, per sottolineare come delle funzioni sociali cruciali siano ormai completamente esternalizzate e delegate ad esperti di economia, con la conseguenza che questo particolare modo di concepire l'economia domina ormai molte società moderne.

<sup>48</sup> T. Mitchell, *Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil*, Verso, London and New York, 2012.

dando nella spontanea capacità delle forze in competizione di individuare, in base soprattutto a meccanismi di incentivazione e di sostegno all'innovazione, le condizioni più idonee a garantire allo stesso tempo il benessere sociale e la promozione dell'ambiente<sup>49</sup>.

## 8. La funzione eco-democratica della giustizia ecologica

Sotto la locuzione ombrello di 'giustizia ambientale e climatica' ritroviamo due distinte questioni: quella di natura più strettamente giuridica che concerne l'insieme delle norme, delle procedure, degli apparati giudiziari e della giurisprudenza riguardo all'accertamento e alla sanzione delle responsabilità derivanti da comportamenti o omissioni che influiscono negativamente sugli ecosistemi e sul cambiamento climatico e quella, invece, morale e politica che riguarda la più equa ripartizione sociale dei costi e dei benefici collegati al mantenimento della biodiversità e della stabilità climatica.

Questa ingiustizia, soprattutto se climatica, ha una natura tendenzialmente multidimensionale, poiché influisce negativamente, oltre che sui rapporti fra persone, comunità e popoli diversi, anche fra le generazioni successive e fra le diverse specie<sup>50</sup>; benché spesso i profili di giustizia ambientale e climatica siano trattati separatamente, riteniamo qui non opportuno riproporre la cesura fra le problematiche di responsabilità ambientale, soprattutto se considerate nella loro dimensione globale, e quelle riconducibili a condotte (o omissioni) climalteranti. Consideriamo infatti controproducente separare questi due aspetti che sono in realtà due facce di una stessa medaglia, entrambe collegate alla comune radice dell'alterazione antropica degli equilibri ambientali: è preferibile, pertanto, ricondurre questi due ambiti ad una concezione unitaria di giustizia ecologica, fondandola sul principio del bisogno e dell'impegno come categorie dell'essere e non dell'avere nella cura del bene comune<sup>51</sup>.

Per quanto si tenga ampia la nozione di *climate change litigation*, in cui Markell e Ruhl ricomprendono ad esempio tutte le controversie amministrative o giudiziarie federali, statali, tribali o locali in cui i depositi giudiziari o le decisioni sollevano direttamente ed espressamente una questione di fatto o di diritto riguardante la sostanza o la politica delle cause e degli impatti del cambiamento climatico<sup>52</sup>, rimangono comunque escluse molte

---

<sup>49</sup> Ancora attuali le analisi fornite al riguardo da A. Cantaro (cur), *Il costituzionalismo asimmetrico dell'Unione. L'integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Giappichelli, 2010. Sull'approccio strategico dell'Unione europea alla questione climatica rinviamo a R. Louvin, *Climate stability as a common good: a strategy for the European Union*, in S. Baldin, S. De Vido, *Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2020, 121-129.

<sup>50</sup> J. Jaria-Manzano, S. Borrás (eds), *Research Handbook on Global Climate Constitutionalism*, Edward Elgar, 2019, 117.

<sup>51</sup> Le riflessioni su questo tema di U. Mattei, *L'innesto della giustizia ecologica nel codice civile. Eguaglianza e beni comuni fra legge e diritto*, in *Questione giustizia*, 2020, 1, appaiono particolarmente suggestive perché si propongono in riferimento alla lettura storica del principio democratico di eguaglianza formulata da A. Schiavone, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Einaudi, Torino, 2020.

<sup>52</sup> J.B. Ruhl, D.L. Markell, *An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual?*, in *Florida Law Review*, 15, 2012, 27.

vicende riguardanti la perdita della biodiversità che hanno, di fatto, conseguenze ancora più irreparabili per la sopravvivenza della vita sul pianeta. All'inizio di un regime normativo, notano giustamente questi autori, il contenzioso si concentra principalmente sulla legittimità del regime stesso piuttosto che sulla sua attuazione, per cui è ragionevole aspettarsi che la distribuzione della casistica nel tempo sia soggetta a trasformazione. Per questo, siamo convinti che anche la *climate change litigation* si stia orientando verso una probabile ampliamento del suoi spettro.

La crescente consapevolezza delle diseguaglianze sociali prodotte dalle crisi ambientali ha dato vita a proteste popolari, azioni giudiziarie o individuali o collettive e movimenti di massa; il crescente filone del contenzioso nazionale e internazionale nei confronti degli stati sovrani e delle grandi aziende costituisce uno dei veicoli più potenti di trasformazione delle politiche ambientali, analogamente a quanto avvenuto in passato per far fronte alle diseguaglianze razziali, sociali, economiche o di genere<sup>53</sup>.

Le reti sociali sono poi oggi diventate dei veri e propri *passseurs*, delle cinghie di trasmissione tra le iniziative giudiziarie e l'azione collettiva in campo politico e sociale. La rete, globalmente interconnessa, dei movimenti ha così potuto strutturare durevolmente le questioni al centro della giustizia ecologica intorno a tre principi: il riconoscimento del debito ecologico, il rispetto dei diritti territoriali dei popoli autoctoni e la necessità di una transizione ecologica giusta all'interno di società democratiche rinnovate e più aperte alla cittadinanza ecologica<sup>54</sup>.

Di qui la considerazione della valenza democratica delle strategie giudiziarie per il ristabilimento di più equi rapporti, non limitandosi a dare risposte soltanto a puntuali richieste riparative, ma soprattutto per rendendo cogenti le pronunce di natura restaurativa e l'imposizione di obblighi di azione in capo ai pubblici poteri o alle filiere produttive.

L'ampia comparazione sviluppata in questi anni intorno al tema del contenzioso ambientale e climatico, anche specificamente a livello costituzionale<sup>55</sup>, porta a ritenere centrale l'influenza della giurisdizione nel consolidamento della democrazia ambientale: il ramo legislativo e il ramo giudiziario sono entrambi pilastri indispensabili dell'ordine democratico.

Abbandonata definitivamente la concezione formalistica della funzione giudiziaria di stampo francese, che riduceva il giudice a mero esecutore - *bouche de la loi* -, la scienza politica ha definitivamente acceso la luce sul ca-

---

<sup>53</sup> La banca dati del Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University di New York (consultata il 30 luglio 2022) conta ormai nel mondo 698 procedimenti (Stati uniti esclusi), con una forte prevalenza delle cause in tema di scambio e riduzioni di emissioni di gas serra e di valutazione e autorizzazione ambientale. Nei soli USA, invece, ne sono stati rilevati ben 1151 a livello federale e 724 a livello statale. Si noti che nel conteggio non sono ricompresi non solo contenziosi climatici in senso stretto, ma anche cause propriamente 'ambientali' come quelle riguardanti le specie minacciate di estinzione e altri statuti per la protezione della fauna selvatica oppure il *Clean Water Act*.

<sup>54</sup> M. Torre-Schaub, *Justice climatique. Procès et actions*, CNRS, Paris, 2020, 13.

<sup>55</sup> Rimandiamo a questo proposito alla recente raccolta di saggi curata da V. Chiu V., A. Le Quinio (dir.), *La protection de l'environnement par les juges constitutionnels*, L'Harmattan, Paris, 2021.



rattere della magistratura come attore politico determinante anche al di là della stretta tutela dei diritti fondamentali<sup>56</sup>.

## 9. L'accesso alla giustizia ecologica

Le corti non sono estranee agli interessi, agli obiettivi, alle visioni e alle ideologie sottesi alle loro decisioni in quanto, come è stato giustamente ricordato, “le Corti stanno cercando di affermare la propria legittimità non solo nella neutralità o nelle capacità tecniche, a cui comunque restano legate, ma anche nell’immagine di attori rilevanti sulla scena internazionale a difesa di valori universali, quali migliori interpreti della società”<sup>57</sup>. Esse sono perciò soggetti, e il tema ambientale lo dimostra ampiamente, che concorrono attivamente alla costruzione della democrazia globale<sup>58</sup>.

Per dare risposta alle crescenti domande di giustizia, si sono dovute progressivamente forzare le maglie strette di un sistema che non era stato concepito in origine per rispondere a questi bisogni: gli organi giurisdizionali tradizionali hanno dato prova, in questo, di crescente duttilità interpretativa, ma si sono anche aggiunte trasformazioni strutturali della loro stessa composizione nel senso di una sempre maggiore specializzazione per intervenire con competenze tecniche e strumenti operativi adeguati.

Nella ricerca del complesso equilibrio fra le esigenze di efficienza e democrazia, le soluzioni finora attuate mettono a confronto, accanto agli organi giudiziari a vocazione generale, sistemi diversificati di corti e tribunali specializzati in materia ambientale - come la Corte per l’ambiente della Nuova Zelanda, i tribunali ambientali cinesi, il *National Green Tribunal* indiano e il Tribunale agro-ambientale boliviano - con varianti significative in ordine all’autorità e all’imparzialità dei giudici, alle tipologie di azioni esperibili, alle caratteristiche delle azioni consentite, all’estensione delle condizioni di accesso, alla centralizzazione o al decentramento degli organi di giustizia<sup>59</sup>. L’autonomizzazione di queste corti, con la correlata maggior latitudine di sindacato rispetto al potere politico, diventa un passaggio cruciale, così come la loro possibilità di valersi di analisi indipendenti e qualificate. Occorrono infatti competenze scientifiche e tecniche esterne, procedere a costo contenuto e alta formazione etica, oltre che strettamente giuridica, dei giudici.

I nuovi tribunali ambientali devono ovviare, nella nostra famiglia giuridica, all’inconveniente della divisione secolare che separa le giurisdizioni civili, amministrative e penali perché l’efficacia delle pronunce può risentire pesantemente del *cloisonnement* delle giurisdizioni. Manca però an-

---

<sup>56</sup> G. Pavani, *Il potere giudiziario. Un capitolo latente nella manualistica contemporanea*, in D’Alessandro A., Marchese C. (cur), *Ius dicere in a globalized world. A comparative overview*, RomaTrE-Press, 2018, 30.

<sup>57</sup> F. Benatti, *La legittimità delle Corti Supreme nell’età della globalizzazione*, in D’Alessandro A., Marchese C. (cur), *Ius dicere ... cit.*, p. 154

<sup>58</sup> Su questo processo di ‘giudiziarizzazione della politica’ e sulla crescente influenza della giustizia sulle determinazioni un tempo riservate esclusivamente alla discrezionalità dei Parlamenti: C. Guarnieri, P. Pederzoli, *Il sistema giudiziario. L’espansione del potere giudiziario nelle democrazie contemporanee*, Il Mulino, Bologna, 2017.

<sup>59</sup> Questi temi sono approfonditi in R. Louvin, *Le molte vie della giustizia ambientale: modelli a confronto*, in *DPCE Online*, 4, 2018, 929-941.

cora, al momento, un modello diffuso e omogeneo di giustizia ambientale all'interno della tradizione giuridica occidentale dove pesa innegabilmente l'ingessatura del modello storico proprio della *Western legal tradition*. In termini di accesso, le difficoltà che si sono presentate finora hanno riguardato una vastissima gamma di azioni, fondate su differenti tipi di diritti invocati dai ricorrenti (diritti sostanziali o procedurali, di livello nazionale o di matrice internazionale) e sviluppate nei campi che spaziano nel diritto civile amministrativo, commerciale, penale e, naturalmente, anche costituzionale.

In termini necessariamente sintetici, possiamo qui ricordare solo gli aspetti che rendono particolarmente selettive le condizioni di accesso, con strettoie che si riferiscono non solo allo *standing* in senso stretto, ma anche alla possibilità di dare concreta soddisfazione riguardo ai pregiudizi attuali o futuri:

1. l'obbligo di dimostrare la legittimazione ad agire del ricorrente, questione che ha costituito a lungo una barriera pressoché insormontabile all'interno di taluni sistemi giuridici<sup>60</sup>;
2. l'onere di provare l'esistenza di un pregiudizio particolare causato dall'azione o dall'inazione del soggetto chiamato in causa;
3. la difficoltà di stabilire il nesso di causalità fra l'azione (o omissione) del potere pubblico o del soggetto privato convenuto e il danno patito dal ricorrente<sup>61</sup>;
4. l'applicazione della dottrina della separazione dei poteri, che impone che il potere giudiziario non interferisca su questioni giuridiche che sono di pertinenza di altri rami del governo<sup>62</sup>;

---

<sup>60</sup> Come è stato anche dimostrato dal caso deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti *Massachusetts v. Environmental Protection Agency*, 549 U.S. 497, 2007, dove l'accesso è risultato agevolato solo in quanto l'azione è stata intentata da soggetti pubblici (nel caso di specie da dodici Stati e numerose città che hanno costretto l'agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) a regolamentare l'anidride carbonica e altri gas serra (GHG) come sostanze inquinanti).

<sup>61</sup> Stabilire il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno del ricorrente è una delle difficoltà più rilevanti. Gli Stati, nel difendersi, fanno leva sulla natura globale sia delle cause che degli effetti. La problematica si pone anche in caso di concorso nella produzione del danno: cfr *Comer v. Murphy Oil USA*, 607 F.3d 1049, 5th Cir. 2010.

<sup>62</sup> Questa problematica è ben rappresentata nella causa californiana in tema di responsabilità per le emissioni di gas ad effetto serra, *Kivalina v. ExxonMobil Corp.* (n. 4:08-cv-01138), basata sulla *common law theory of nuisance*. La richiesta dei nativi è stata respinta dalla Corte distrettuale federale nel 2009 in quanto la regolamentazione dei GES sarebbe stata una questione politica di competenza del Congresso e del Governo. Sulla stessa linea si è attestata, dopo i procedimenti d'appello, anche la Corte Suprema degli Stati Uniti respingendo nel 2013 l'istanza di *writ of certiorari* in difesa del Villaggio di Kivalina. L'approccio della Corte (§ 315) riafferma che la competenza dell'organo giurisdizionale sussiste solo quando il regime legislativo che copre l'oggetto della rivendicazione affronta direttamente la questione riguardante il danno che si asserisce di aver subito. In caso contrario, intervenendo arbitrariamente, il giudice produrrebbe un *frustrating effect* sull'efficacia dell'azione del legislatore federale, interviene in questo caso attraverso lo strumento regolatorio del *Clean Air Act*: cfr P. Manus, *Kivalina at the Supreme Court: A Lost Opportunity for Federal Common Law*, in *Journal of Environmental and Public Health Law*, vol. 8, 2, 2014, 119. Di segno contrario è invece la giurisprudenza espressa nel caso *Juliana et al. v. USA et al.*, 2020, che ha

5. l'incertezza intorno ai contenuti precisi dell'obbligo di intervento (*duty of care*)<sup>63</sup>.

Una giustizia ecologica allineata con i principi dell'eco-democrazia dovrebbe certamente agevolare l'accesso da parte dei ricorrenti, favorendo la loro eventuale aggregazione – come avviene già oggi per la *class action* – e proponendo una larga inclusività, anche in termini cronopolitici, nei riguardi delle generazioni future<sup>64</sup>.

La questione dello *standing* e delle regole che legittimano al giudizio privati, enti o associazioni, oltre agli animali, agli elementi della natura e la Natura stessa, come ricorrenti o come intervenienti in quanto parti lese, dovrebbero trovare un quadro legale ben definito e non soffrire di decisioni giurisprudenziali oscillanti<sup>65</sup>.

Fra i profili che maggiormente impattano sul carattere democratico di questa nuova giustizia emerge anche, benché spesso trascurato, il profilo della gratuità o comunque del costo contenuto del ricorso alle corti. Anche i gravosi oneri di *expertise* e il rischio di condanna a sopportare spese sproporzionate in caso di soccombenza possono essere iniquo deterrente contro il ricorso alla giustizia.

Resta da ultimo la necessità di fare ancora un cenno ad un elemento particolarmente delicato della giustizia ecologica, ossia la *compliance* dei poteri pubblici rispetto alle decisioni del giudice. È su questo terreno che si misurerà nel prossimo futuro l'effettività della giustizia climatica e la sua possibilità di incidere a fondo nella transizione ecologica in corso. Appare comunque evidente, in termini di rafforzamento dei valori democratici, che oltre al risultato direttamente conseguibile nelle aule dei tribunali sarà decisivo anche, e forse soprattutto, l'impatto che il dibattito pubblico e la pronuncia possono avere nella definizione delle politiche pubbliche.

Il caso emblematico dell'amplissimo coinvolgimento popolare nella causa francese *Affaire du Siècle* è stato tra i più alti esempi della capacità di mobilitazione attraverso il ricorso a procedure giurisdizionali e della capacità di coinvolgimento che può emergere intorno all'attivazione di meccanismi di giustizia<sup>66</sup>: se l'intensità del conflitto ambientale aumenterà ancora,

---

costituito un decisivo passo in avanti, rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione e riconoscendo nel caso di specie sia l'esistenza di un pregiudizio concreto e specifico che di un nesso causale: cfr M. Meyer, W.H. Gravet, *Juliana v United States of America: The Final Frontier for Climate Litigation in America?*, in *International and Comparative Law Review*, vol. 20, n. 1, 2020, 7-26.

<sup>63</sup> Ad aver costituito un precedente autorevole e di grandissima diffusione è stato su questo punto la celeberrima sentenza *Dutch Urgenda Foundation v. The State of Netherlands* del 24 giugno 2015 in cui si è ritenuto sussistere un dovere di diligenza da parte dello Stato olandese nei confronti dei propri cittadini, con conseguente obbligo di adottare misure di riduzione di gas climalteranti in coerenza con le previsioni dell'IPCC: su questa sentenza si veda in particolare l'ampia bibliografia riportata da F. Scalia, *La giustizia climatica*, in *Federalismi.it*, 7 aprile 2021, n. 10/2021, p. 271, n. 6.

<sup>64</sup> N. Vrousalis, *Intergenerational Justice: a Primer*, in González-Ricoy I, Gosseries A. (eds), *Institutions For Future Generations ... cit.*

<sup>65</sup> Tra le più complete rassegne giurisprudenziali ragionate, soprattutto in riferimento alle complesse problematiche dell'accesso: C. Cournil. *Les grandes affaires climatiques*, Laboratoire international, comparé et européen, Paris, 2020.

<sup>66</sup> Sui termini di questa mobilitazione civica e sui suoi effetti: S. Schmitt, *L'emersione della giustizia climatica in Francia*, in DPCE, 4, 2021, 955-976, e L. Del Corona, *Brevi*

la gestione costituzionale delle crisi e del cambiamento climatico dovrà tenere necessariamente conto del fatto che la richiesta sociale passa attraverso i diritti e i tribunali, per investire poi l'azione e le istituzioni dei rami politici dello Stato.

La questione che si pone, quindi, al termine di questo lungo *excursus*, è come si possa portare a sintesi un così ampio insieme di istanze di giustizia e di democrazia ecologica, cercando di superare definitivamente lo schema ormai datato della democrazia liberale classica.